

Del. f. 712 Al 7/5/82

REGOLAMENTO PARCO COMUNALE BORROMEO D'ADDA

ART. 1

Il comportamento del pubblico nell'area del Parco dovrà sempre improntarsi al rispetto verso le persone e l'ambiente, per cui é fatto divieto di disturbare, in qualsiasi modo, la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offre il Parco.

E' vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

ART. 2

L'ingresso all'area del parco é vietato ai venditori ambulanti non autorizzati.

ART. 3

E' fatto assoluto divieto di uccidere, catturare o anche semplicemente molestare gli animali, pertanto, é proibito entrare e circolare nel Parco con armi e strumenti da caccia.

ART. 4

E' vietato utilizzare impropriamente le panchine, arrampicarsi sui muri di cinta, sulle cancellate e sulle recinzioni.

E' altresì vietato danneggiare in alcun modo le varie strutture ed attrezzature.

ART. 5

E' vietata l'occupazione anche temporanea di suolo o aree verdi con attrezzature sportive, chioschi, tende da campeggio od altro, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6

E' vietato a chiunque occupare aree di terreno o di verde o installarvi oggetti, che siano di pericolo alla libera circolazione dei cittadini.



ART. 7

E' fatto divieto di accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi od altri oggetti che possono provocare incendi.

ART. 8

E' vietato abbandonare o gettare nell'area del Parco rifiuti di ogni genere.

ART. 9

E' vietata la questua e l'accattonaggio sotto qualsiasi forma.

ART. 10

Sono vietate le affissioni dei manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora, senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Sono sempre fatti salvi i necessari adempimenti amministrativi delle competenti Autorità.

ART. 11

Per ottenere la disponibilità e l'autorizzazione ad occupare le aree e per l'uso delle strutture per le manifestazioni di ogni tipo ed in particolare per le riprese cinematografiche, commerciali e pubblicitarie, sono necessarie apposite autorizzazioni da rilasciarsi dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, nonché dei Regolamenti comunali interni, opportunamente deliberati, sono punite con le sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme di legge e salva ogni altra azione civile od amministrativa.

ART. 13

L'osservanza delle presenti disposizioni e di quelle contenute nei Regolamenti comunali interni é affidata al Comando Vigilanza Urbana.



ART. 14

Il Parco viene aperto al pubblico secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, che sono esposti all'ingresso.

ART. 15

E' vietato al pubblico di trattenersi nel Parco dopo l'orario di chiusura.

ART. 16

Nel Parco é consentito l'ingresso ai soli pedoni.

ART. 17

E' vietato transitare e sostare con qualsiasi mezzo motorizzato nell'area del Parco.

ART. 18

L'accesso straordinario di autoveicoli sarà di volta in volta consentito dall'Amministrazione Comunale, che provvederà ad impartire le speciali disposizioni da osservare.

ART. 19

I bambini al di sotto degli otto anni devono essere sempre accompagnati da persone adulte e possono accedere anche con automobiline a pedali e con tricicli e biciclette.

ART. 20

I cani potranno accedere nel Parco se tenuti al guinzaglio, oppure lasciati liberi, purché muniti di museruola, sotto la vigilanza del proprietario, che ne risponde direttamente.

ART. 21

E' vietato lo svolgimento di attività ippica nel Parco e le passeggiate a cavallo.



ART. 22

Nel Parco é vietato il gioco del pallone, che può invece essere svolto negli spazi appositamente riservati.

ART. 23

E' vietato calpestare o danneggiare le aiuole, le piante, gli arbusti e le zone seminate, nonché cogliere fiori e asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.

ART. 24

E' vietato manomettere, danneggiare ed asportare parti del suolo, sotto-suolo, copertura verde, piante e legname in genere.

E' altresì vietato entrare nei terreni coltivati.

ART. 25

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di emanare ulteriori Regolamenti interni a disciplina delle attività sportive e ricreative.

ART. 26

Qualsiasi attività da svolgersi nell'area del Parco, non contemplata dal presente Regolamento, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Il Presente Regolamento é stato approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 712, in seduta 7/5/1982, esecutiva a sensi di legge.

IL SINDACO

